



Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano
N. 705/2015

il G.E.

vista l'istanza depositata in data 14/2/18

Considerato che è venuta meno la convenzione con Camera di Commercio;
dato atto che non è più possibile pubblicare sul sito del Tribunale e che le altre forme di pubblicità sono divenute particolarmente gravose per i delegati e dispendiose per la procedura;

DISPONE

che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita con seguenti modalità:

- pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- affissione di un cartello **VENDITA GIUDIZIARIA**, con indicata la sola descrizione dell'immobile, (es. bilocale, attico, negozio, ecc.) e i recapiti del custode;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o soggetti interessati all'acquisto nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario;

oOo

- pubblicazione su Corriere della Sera edizione Lombardia e su Leggo Milano di un annuncio fino a 450 caratteri di corpo 7 interlinea 7,5 senza foto contenente le informazioni indispensabili e il rinvio per ulteriori informazioni al Portale delle vendite pubbliche con espressa indicazione dell'indirizzo: portalevenditepubbliche.giustizia.it; - pubblicazione della presente ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione utile relativa all'immobile sui seguenti siti internet www.trovoaste.it e www.legalmente.it; Per la pubblicazione degli avvisi i delegati dovranno contattare di RCS Pubblicità al n°

oOo

A tal fine autorizza i necessari prelievi dal conto corrente della procedura.

Gli enti e le società incaricate dell'effettuazione della pubblicità rilasceranno fattura a nome del creditore che ha anticipato le relative somme, su indicazione del professionista delegato.

.....

Milano, 09/03/2018

Il giudice dell'esecuzione
Dott.ssa *Maria Gabriella Mennuni*

